



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 6/67 DEL 5.02.2019

---

**Oggetto:** Contributi a favore degli Organismi di spettacolo (legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56). Atto di indirizzo politico - amministrativo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Bilancio 2019. Stanziamento euro 8.000.000. Missione 05 Programma 02 Cap. SC05.0911. Integrazione criteri applicativi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ricorda che nel bilancio regionale 2019 (di cui alla legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2018) è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 8.000.000 per la concessione di contributi a favore degli Organismi di spettacolo, per lo svolgimento di attività teatrali, musicali e di danza, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1 e per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18.

L'Assessore ricorda che la citata legge regionale n. 18/2006 riconosce alle attività di spettacolo dal vivo, nelle sue diverse articolazioni di generi e di settori, un ruolo importante nella crescita culturale, nell'integrazione sociale e nello sviluppo economico dell'Isola e nell'intero tessuto socio-economico regionale, e rappresenta alla Giunta regionale la necessità di garantire, anche per il 2019, la realizzazione delle attività di spettacolo dal vivo, autorizzando la programmazione delle risorse stanziata nel bilancio regionale, attraverso specifico atto di indirizzo politico-amministrativo.

L'Assessore rammenta che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018, sono stati modificati i criteri applicativi dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990, "Interventi per attività teatrali e musicali", definiti a seguito di un percorso di ascolto e condivisione con i rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Le innovazioni introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'inserimento di nuove tipologie di soggetti ammissibili quali gli Organismi in forma associata, la modifica dei requisiti di accesso al contributo regionale e alla premialità. A seguito dell'analisi delle rendicontazioni delle attività svolte nel 2018, l'Assessorato disporrà di tutti gli elementi utili per consentire una valutazione obiettiva dell'impatto della nuova regolamentazione sul comparto.

L'Assessore sottolinea che, il precitato percorso di ascolto e condivisione con gli operatori ha fatto altresì emergere un bisogno di formazione del comparto, soprattutto con riferimento agli aspetti manageriali e progettuali e, in funzione della predetta esigenza, nel 2019, è stata prevista,



nell'ambito delle disposizioni della Legge di Stabilità, una specifica iniziativa formativa a cui potranno partecipare anche gli operatori dello spettacolo dal vivo.

L'Assessore ricorda che i contributi da erogare agli organismi beneficiari sono calcolati, in parte sulla base della media contributiva degli ultimi tre anni e in parte sulla base della "premierità".

La parte relativa alla media contributiva, in applicazione dei criteri approvati con la sopracitata deliberazione n. 2/11, si determina come segue:

- applicando la percentuale fino alla misura dell'80% di quanto concesso in media nel triennio precedente, ai Teatri Stabili e ai Teatri di Tradizione riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai Circuiti Regionali finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai Festival con un budget (riferito esclusivamente alla realizzazione dell'evento) non inferiore a euro 400.000 nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, a tutti quegli Organismi dei diversi settori dello spettacolo dal vivo che gestiscono, da almeno un triennio, un teatro con capienza superiore ai 300 posti e a tutti gli Organismi che nell'ultimo triennio abbiano versato oneri previdenziali e assistenziali in misura non inferiore a: euro 45.000 per la danza, euro 75.000 per la musica, euro 90.000 per il teatro;
- applicando la percentuale fino alla misura del 70% di quanto concesso in media nel triennio precedente agli altri organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul contributo concesso negli ultimi tre anni, ad eccezione degli Organismi di recente inserimento (che beneficiano da meno di un triennio) per i quali la base di calcolo è costituito dagli effettivi anni di contribuzione;
- fino alla misura del 95% di quanto concesso in media nel triennio precedente agli organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul contributo concesso negli ultimi tre anni per gli Organismi che fanno parte di un'ATI/ATS ad eccezione degli Organismi di recente inserimento (che beneficiano da meno di un triennio) per i quali la base di calcolo è rappresentata dagli effettivi anni di contribuzione. La media contributiva delle ATI/ATS di organismi dello spettacolo deriva dalla sommatoria delle medie contributive calcolate per ciascun organismo associato.

La media contributiva non può essere inferiore a euro 20.000, se la stessa dovesse essere inferiore viene integrata fino a raggiungere tale cifra; a tale importo è sommata l'eventuale quota di contributo assegnata a titolo di premierità.



Il contributo per gli "Organismi di nuovo inserimento" è "stabilito nella misura massima del 1,20% dello stanziamento previsto in bilancio e, in ogni caso, fino all'importo massimo di euro 20.000".

La quota di contributo riconosciuta a titolo di "premieria" è invece determinata applicando le percentuali stabilite dai Criteri per ciascun comparto (il 44% per il teatro, il 50% per la musica, il 6% per la danza) all'eventuale disponibilità finanziaria residua, risultante dalla differenza tra lo stanziamento complessivo e la quota restante a titolo di contributo base.

In proposito l'Assessore, al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia ed equità nell'utilizzo e destinazione delle risorse stanziare, sottolinea l'opportunità di introdurre alcune integrazioni ai criteri vigenti di cui all'allegato alla precitata deliberazione n. 2/11 del 16.1.2018. In particolare, nel paragrafo relativo ai "Criteri di Programmazione della spesa":

- dopo il secondo capoverso, viene inserita la seguente disposizione integrativa: "Gli Organismi di spettacolo dal vivo già beneficiari di contributi diretti al finanziamento delle attività istituzionali stabiliti da specifiche disposizioni normative regionali, potranno accedere al solo contributo calcolato a titolo di contributo base";
- al terzo capoverso dopo la frase "La media contributiva delle ATI/ATS di organismi dello spettacolo sarà il risultato della sommatoria delle medie contributive calcolate per ciascun organismo associato" viene inserita la seguente integrazione "fatta eccezione per le ATI/ATS composte da Organismi destinatari delle soprarichiamate disposizioni normative, il cui contributo totale è rappresentato dal quello calcolato a titolo di contributo base".

L'Assessore sottolinea l'opportunità, al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti erogati da parte dell'Amministrazione regionale a favore di Organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, di presentare nella prossima seduta di Giunta un apposito disegno di legge che preveda espressamente che non possano essere ammessi ai benefici contributivi, di cui all'art. 56 L.R. n. 1/1990 e s.m.i, gli Organismi di spettacolo che siano già beneficiari di contributi diretti al finanziamento delle attività istituzionali, stabiliti da specifiche norme di legge.

L'Assessore ricorda che, la scadenza per la presentazione delle istanze è disposta con Decreto Assessoriale ai sensi dell'art. 8, comma 18, della legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5.

L'Assessore evidenzia, inoltre che i vigenti criteri prevedono, che l'1,80% dello stanziamento e dunque, per l'annualità 2019, un importo pari a euro 144.000 nonché l'eventuale somma residua proveniente dalla quota destinata agli organismi di nuovo inserimento non assegnata, siano utilizzati



per finanziare progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica riservati agli Organismi di spettacolo.

In proposito l'Assessore rammenta che, a valere sulla predetta quota di stanziamento, già dall'annualità 2018, è stato espletato un avviso pubblico finalizzato a sostenere progetti di insediamento e sviluppo di residenze individuando 3 progetti per "Artisti nei territori", sulla base dell'adesione della Regione all'Accordo di Programma triennale 2018/2020, in attuazione della nuova Intesa Stato – Regioni sottoscritta il 21 settembre 2017, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27.7.2017.

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività finanziate nella seconda annualità, è necessario destinare un importo determinato in euro 99.000 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 60% del contributo totale, al fine della sua comunicazione al MIBAC secondo le modalità previste nell'Intesa e nell'Accordo.

La restante quota, scaturente dalla differenza tra i sopracitati importi rispettivamente di euro 144.000 (pari all'1,80 dello stanziamento) e di euro 99.000 (oneri scaturenti dal cofinanziamento della seconda annualità dell'Accordo di Programma Interregionale 2018/2020), nonché l'eventuale somma residua non assegnata proveniente dalla quota destinata agli organismi di nuovo inserimento, verrà utilizzata per la concessione dei contributi ordinari.

L'Assessore sottolinea, infine che, anche in coerenza con le ultime comunicazioni della Commissione Europea, e con le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto da funzionari della Direzione generale spettacolo del MIBACT e da quelli dei coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attività culturali della Commissione Beni e Attività Culturali, i contributi concessi allo spettacolo, di cui al citato art. 56 della L.R. n. 1/1990, non siano configurabili, come aiuti di Stato. Al riguardo, si richiama la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) nella quale è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale, che "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)".



Tutto ciò premesso, l'Assessore riassume la proposta di ripartizione per voci di spesa dello stanziamento complessivo sul bilancio regionale 2019, di euro 8.000.000 missione 05 - programma 02 - cap. SC05.0911, relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all'art. 56 della L.R. n. 1/1990:

- euro 96.000, pari all'1,20% dello stanziamento, destinato agli organismi di nuovo inserimento;
- euro 99.000, a valere sull'1,80% dello stanziamento, destinato agli oneri derivanti dall'adesione all'Accordo di Programma Interregionale previsto dall'Intesa fra il MIBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 sulle residenze artistiche;
- euro 7.805.000 per l'attribuzione dei contributi per l'attività di spettacolo dal vivo. In merito si specifica che, eventuali somme residue derivanti dall'applicazione delle modalità di determinazione del contributo stabilite nei criteri applicativi, dovranno essere ripartiti proporzionalmente a tutti gli organismi risultati beneficiari.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di adottare, in conformità alla proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l'atto di indirizzo politico-amministrativo per la ripartizione dello stanziamento complessivo di euro 8.000.000 missione 05 - programma 02 - cap. SC05.0911– Bilancio 2019, relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all'art. 56 della L.R. 22 gennaio 1990, secondo quanto illustrato in premessa;
- di approvare le integrazioni al paragrafo 6 “Criteri di programmazione della spesa” dei criteri applicativi approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.1.2018, secondo quanto illustrato in premessa;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 6/67  
DEL 5.02.2019

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci